La disciplina dei finanziamenti da parte dei soci, per una società Srl a socio unico.

Il provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 (Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) disciplina il finanziamento dei soci alle S.r.l..

Ne deriva che, se previsto dallo statuto, il risparmio può essere raccolto presso coloro che hanno assunto la qualifica di socio da almeno tre mesi e, nel contempo, detengono una quota pari ad almeno il 2% del capitale sociale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per quanto attiene al contratto di finanziamento non v'è alcun obbligo di formalizzarlo per iscritto tranne il caso in cui sia previsto un tasso di interesse superiore a quello legale (così come disposto dall'art. 1284 c.c).

Pur non essendoci alcun obbligo in tal senso, è comunque sempre consigliata la forma scritta e ciò anche in ipotesi di finanziamento infruttifero, proprio al fine di escludere che l'apporto venga imputato al capitale e il socio possa formalizzare la volontà di vedersi restituito il danaro.

La forma scritta, con la precisazione della natura infruttifera del finanziamento, è necessaria considerando in particolar modo le norme fiscali ed antiriciclaggio che disciplinano i limiti alla circolazione del contante.

Infatti, è d'uopo rammentare che dal punto di vista fiscale sia l'articolo 45 del Dpr 917/1986 (Tuir) che l'articolo 1815 del Codice civile hanno stabilito la presunzione di onerosità del finanziamento.

Tale presunzione può essere vinta sicuramente ricorrendo alle risultanze dei bilanci e rendiconti ma, soprattutto, esibendo il contratto scritto da cui si evinca la natura non fruttifera degli interessi del prestito.

Lo strumento della delibera assembleare è altamente sconsigliato essendo inidonea a fondare alcun credito della S.r.l. verso il socio.

La S.r.l. sarebbe infatti onerata della dimostrazione della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società (Sentenza Tribunale di Milano 6865/2017).

Il Tribunale di Milano, con la predetta sentenza, ha infatti ribadito alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia, dai quali emerge come l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale" che quest'ultimo deve esternare e che, di conseguenzapër fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio".